

SENATO DELLA REPUBBLICA
——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 23 maggio 2013

alle ore 16

28^a Seduta Pubblica
———

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE ALLE FONDAZIONI LIRICO- SINFONICHE

(3-00055) (8 maggio 2013)

GHEDINI Rita, BULGARELLI, BROGLIA, DI GIORGI, GAMBARO, LO GIUDICE, MONTEVECCHI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI, ZAVOLI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche ha preso avvio, come è noto, con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha dettato disposizioni per la trasformazione degli enti che operavano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con finalità non lucrative;

pur in assenza di fini di lucro, sotto il profilo delle imposte sul reddito, le fondazioni sono qualificate come enti commerciali e, quindi, virtualmente soggetti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti il reddito di impresa;

tuttavia il legislatore ha riservato a tali istituzioni il particolare favore dell'esclusione dalle imposte sul reddito di tutti i proventi, anche quelli occasionali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e svolte in conformità agli scopi istituzionali (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche e integrazioni);

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le fondazioni lirico-sinfoniche sono soggetti passivi di imposta e determinano il valore della produzione netta secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di assumere i componenti negativi e positivi direttamente dal conto economico. Ad essi si sommano, in ogni caso, i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

considerato che:

con riferimento ai contributi sul fondo unico per lo spettacolo (Fus), essi sono ripartiti sulla base di specifici decreti ministeriali;

secondo interpretazioni della direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate, i criteri di ripartizione previsti dal decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico - sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni», lasciavano chiaramente intendere che una parte di detti contributi (20 per cento) era correlata a costi per il personale, notoriamente indeducibili ai fini Irap;

su sollecitazione della stessa Agenzia delle entrate di Roma, il Ministero per i beni e le attività culturali, con due circolari (n. 213/T16 del 3 febbraio 2003 e n. 855/DGS del 19 maggio 2005), ha affermato la diretta correlazione di tali contributi al costo del personale nella ulteriore misura del 48 per cento (sicché complessivamente la percentuale ammonta al 68 per cento);

la fondazione Teatro comunale di Bologna, così come altre fondazioni lirico-sinfoniche, ha aderito al predetto orientamento che è stato invece non ritenuto corretto in sede di controllo da parte di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, tra cui quella di Bologna;

la fattispecie ha costituito oggetto di contenzioso che, dopo gli esiti favorevoli di merito da parte delle commissioni tributarie provinciali e regionali, è giunta, per attivazione dell'ufficio fiscale, all'esame della Corte di cassazione;

diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 24058 del 16 novembre 2011, ha ritenuto i menzionati contributi esclusi da "l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione stessa tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale, come nella specie"; rilevato che:

le fondazioni lirico-sinfoniche versano in una difficile situazione finanziaria che presumibilmente si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività;

la lirica è uno dei fattori distintivi e riconosciuti della cultura italiana nel mondo, e merita di essere sostenuta dallo Stato almeno come avviene nella media dei Paesi dell'Unione europea;

oltre all'adeguamento dello stanziamento statale sono necessari provvedimenti strutturali per i teatri lirici, a partire dalla defiscalizzazione dei contributi privati alle fondazioni e dalla definizione di criteri più flessibili di gestione;

lo schema di regolamento di cui al decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, rende onere non sostenibile il pagamento dell'Irap sui contributi Fus,

si chiede di sapere, in attesa della ripartizione del Fus per l'anno 2013 e per il prossimo biennio, se il Governo non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative legislative d'interpretazione autentica, o, in via subordinata, di natura innovativa, al fine di rispondere alle esigenze di

chiarezza gestionale delle fondazioni lirico-sinfoniche, in una fase di gravissima difficoltà finanziaria che preannuncia di colpire ulteriormente l'occupazione delle categorie professionali del settore.

INTERROGAZIONI SULLA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI DA PARTE DELL'INPS IN MODALITÀ TELEMATICA

(3-00013) (27 marzo 2013)

GHEDINI Rita, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

fino al 2012, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), nei primi mesi dell'anno, ha effettuato massive operazioni di invio postale della certificazione unica dei redditi ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d'imposta;

relativamente all'obbligo di trasmettere la certificazione unica dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012 per la dichiarazione dei redditi da assolvere nel 2013, l'Inps renderà disponibile il certificato unico dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) soltanto in modalità telematica;

infatti, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), all'articolo 1, comma 114, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, "gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (...) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

dunque, gli enti previdenziali non inviano più il CUD ai pensionati in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell'interessato;

a motivo di ciò, l'Inps ha reso disponibile il CUD sul proprio sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi *Online* - Servizi al cittadino;

ai sensi di quanto disposto dal menzionato articolo 1, comma 114, della legge di stabilità per il 2013, per tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta, inoltre, sarà possibile ottenere il CUD in formato cartaceo attraverso uno dei canali alternativi descritti in dettaglio nella circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, tra i quali le agenzie Inps, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio del CUD; le postazioni informatiche *self-service*, disponibili presso le strutture territoriali dell'Istituto; la posta elettronica, inviando una *mail* da un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC; i centri di assistenza fiscale (CAF); gli uffici postali appartenenti alla rete "Sportello Amico", a pagamento; solo da ultimo gli enti di patronato;

considerato che:

molte famiglie sono sprovviste di *computer* e, soprattutto gli anziani, spesso non hanno la necessaria dimestichezza con i sistemi informatici;

di conseguenza, si è di fatto generata una situazione di confusione e maggiore difficoltà per quelle fasce di popolazione che non hanno la possibilità o la capacità di connettersi a *Internet* e stampare dal sito dell'Inps il modello CUD, utilizzando il proprio codice Pin (rilasciato per metà via *mail* e per metà con un sms sul telefonino);

inoltre, ad essere colpite saranno particolarmente le categorie più deboli, gli anziani ed i disabili, i quali dovranno affrontare spostamenti a volte assai faticosi, se non impossibili, e spese non previste per ottenere una documentazione necessaria ai fini fiscali;

valutato che, a giudizio degli interroganti:

il pagamento del servizio di rilascio dei CUD da parte degli uffici postali - i cui sportelli costituiscono interfaccia abituale per molti cittadini, soprattutto anziani, per lo svolgimento di altre operazioni (incasso assegni delle pensioni, depositi, eccetera) - appare, da un lato, inspiegabile, data la necessità di ottenimento della documentazione ai fini fiscali da parte di tutti i cittadini; dall'altro, iniquo rispetto alla previsione gratuita di ottenimento dello stesso documento attraverso canali alternativi;

la novità telematica per il rilascio della certificazione fiscale non è stata accompagnata da una campagna informativa tale da illustrare chiaramente al cittadino le modalità messe a sua disposizione per venire in possesso della forma cartacea del CUD;

a riguardo, solo con il messaggio n. 5024 del 22 marzo 2013, l'Inps ha evidenziato che, oltre ai canali e agli strumenti già indicati in precedenza, per ottenere il CUD, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto dagli enti di patronato, in forma assolutamente gratuita. L'erogazione del servizio è infatti ammessa su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato, il quale, unitamente ad una copia del documento del richiedente, dovrà essere conservato dal patronato ed esibito a richiesta dell'Inps,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se non ritenga opportuno adoperarsi per mettere in atto un'adeguata campagna informativa in tempi celeri che permetta di fare chiarezza in merito alle modalità di rilascio del CUD, anche al fine di ripristinare un clima di serenità tra le categorie più deboli, gli anziani ed i disabili;

se, infine, non intenda assumere specifiche misure affinché sia garantito il servizio di rilascio del CUD a titolo assolutamente non oneroso per l'utente quale che sia l'istituto, l'ente o il soggetto abilitato al rilascio di una documentazione indispensabile ai fini fiscali per tutti i cittadini.

(3-00015) (2 aprile 2013)

VERDUCCI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), all'art. 1, comma 114, prevede che "a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Pertanto, in seguito all'entrata in vigore di tale disposizione, l'Inps rilascia ai pensionati il CUD solo per via telematica, salvo espressa richiesta dell'interessato;

considerato che:

larga parte dei pensionati non dispone di *personal computer* e/o connessione *Internet*;

la richiesta del CUD cartaceo, diretta all'Inps, deve avvenire seguendo precise procedure che possono richiedere costi aggiuntivi a carico dei cittadini stessi, soprattutto pensionati, come nel caso dello "Sportello Amico" degli Uffici postali aderenti al progetto "Reti Amiche". Per questo servizio Poste Italiane prevede il pagamento di una somma pari a 2,70 euro più IVA;

la situazione esposta sta generando aggravii materiali, confusione e disagi fra gli utenti,

si chiede di sapere quali procedure l'Inps risulti aver messo in essere per porre rimedio ai problemi menzionati, e se, in presenza di riscontri negativi sulle procedure in essere, al Ministro in indirizzo risulti che siano stati approntati idonei mezzi correttivi.